

b) dichiarare la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto tra l'art. 165 n. 4 e 164, 4° comma, c.p.c.;

c) dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire da parte di **A** Srl e, per l'effetto, rigettarsi, tutte le domande avanzate da parte Attrice;

Nel merito:

d) rigettarsi, per tutto quanto esposto in narrativa, tutte le domande avanzate da parte Attrice in quanto indimostrate e, comunque, infondate in fatto e diritto;

Nel merito in via subordinata:

e) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità con conseguente obbligo da parte della Convenuta di restituire gli importi di cui agli acquisti, dichiarare – in conseguenza di tale nullità – l'obbligo in capo all'Attrice di restituire i titoli acquistati oggetto di dichiarazione di nullità o, ove già venduti, il controvalore ricavata dalla vendita degli stessi al momento della vendita o il valore attuale dei titoli ove maggiore f) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione e/o di risarcimento del danno e, comunque, di ogni domanda avversaria, determinare il danno tenendo conto del ricavato derivante dalla vendita dei titoli nonché di quanto ricavato da cedole, dividendi ed altri accrediti, dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia l'effettivo lucro conseguito dall'Attrice mediante gli investimenti oggetto di contestazione, con necessario confronto tra tale risultato e quello che il cliente avrebbero ricavato lasciando le disponibilità nel conto corrente;

in ogni caso: condannare l'Attrice a pagare le spese e le competenze di lire.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A srl, professandosi titolare capogruppo e holding di un gruppo di imprese, e precisamente della società **B** spa e di **D** spa, ha allegato di essere divenuta assegnataria ed unica titolare di titoli e azioni di **B** spa, precedentemente detenute dalle controllate, per un valore pari ad euro 4.570.235,00.

L'attrice, dopo avere prospettato la propria ricostruzione delle modalità di conduzione negoziazione e collocamento delle azioni e degli strumenti finanziari adottate dalla banca convenuta, assumendo che la stessa avrebbe indotto i propri risparmiatori a sottoscrivere le proprie azioni senza fornire loro le adeguate informazioni, ed anzi sottacendo l'inadeguatezza delle operazioni o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ha allegato:

- la nullità delle operazioni di acquisto dei titoli per violazione dell'art. 23 TUF, che prevede la forma scritta per la conclusione di operazioni finanziarie, e comunque la violazione della normativa in tema di sottoscrizione e acquisto di azioni ed obbligazioni non quotate;



- l'inadempimento degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza di cui all' art. 21, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché la violazione delle norme che disciplinano la profilatura del cliente.

Registrato il: 19/06/2019 n.art.2/2019 importo ,00

La società attrice ha quindi chiesto, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità, annullabilità, illegittimità, infondatezza e illiceità degli acquisti / sottoscrizioni di azioni ed obbligazioni eseguiti dalle società del gruppo e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate; in via concorrente, alternativa o subordinata, la condanna della banca alle restituzioni o, in subordine, al risarcimento del danno, in misura pari agli esborsi sostenuti o nella somma ritenuta di giustizia.

L'atto di citazione è stato notificato via PEC alla Banca il 24.06.2017.

Il giorno successivo la Banca è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017, emanato il 25 giugno 2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121), e adottata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 186, di pari data.

Con comparso depositata il 16 gennaio 2018, in vista della prima udienza del 7 febbraio 2018, si è costituita la liquidazione coatta amministrativa, eccependo l'estinzione e, in subordine, l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 83 TUB.

In data 29 gennaio 2018 parte attrice ha depositato un'istanza volta alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte convenuta, chiedendo altresì improcedibilità della causa.

Alla prima udienza, le parti hanno concordemente chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10 ottobre 2018, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica

* * *

Ritiene il Collegio che, per ordine logico, debba essere in primo luogo esaminata l'eccezione inerente l'estinzione del giudizio.

L'eccezione è fondata.

In base a quanto disposto dall'art. 200 della L. Fall., il cui contenuto è ripreso dall' art. 80, comma 5, del TUB, dalla data di emanazione dei Decreti Ministeriali che hanno disposto la sottoposizione dell'Istituto convenuto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sono cessate le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della Banca.

Si è quindi verificato un evento interruttivo, dato dalla perdita di capacità di stare in giudizio dei legali rappresentanti della Banca.

Tale evento è accaduto dopo che l'atto introduttivo era stato notificato alla Banca *in bonis* ma prima della costituzione della convenuta in Cancelleria.



Il processo si è quindi interrotto *ipso jure* ai sensi dell'art. 299 cpc, non essendo necessaria, a tal fine, una pronuncia del Giudice ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano avuto parte attrice o lo stesso Giudice (Cass. n. 29865/2008), rilevando detta effettiva conoscenza esclusivamente ai fini della decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 18351/2013).

L'interruzione del processo si è quindi verificata *ipso iure* fin dal momento della messa in liquidazione coatta amministrativa di **B** spa, dovendo il processo essere riassunto entro il termine di tre mesi dalla legale conoscenza dell'evento stesso, conoscenza che deve essere fatta decorrere dalla pubblicazione del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale in data 31.7.2017, dovendo tenere conto che parte attrice aveva evidente conoscenza della pendenza della lite da riassumere dalla stessa introdotta.

Nessuna riassunzione è intervenuta entro il termine previsto dall'art. 305 cpc, né può dirsi che la costituzione volontaria della liquidazione coatta amministrativa abbia impedito l'estinzione, posto che essa è intervenuta successivamente alla scadenza del termine ed allo scopo di far constare l'estinzione del processo medesimo.

Conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, a norma dell'art. 307 cpc.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

A tal fine, va rilevato che la costituzione della Banca convenuta non può essere dichiarata inammissibile, essendo stata necessitata dalla pendenza della lite e dalla condotta della parte attrice, che, pur dopo il verificarsi dell'evento interruttivo, ha iscritto a ruolo la causa, non ha ritenuto di rinunciare agli atti, e peraltro, all'esito della costituzione della convenuta, non ha aderito all'eccezione di estinzione, ma solo a quella di improcedibilità.

Nella liquidazione delle spese, si terrà tuttavia conto del fatto che l'evento interruttivo si è verificato dopo la notifica della citazione e che non è stata svolta attività istruttoria, essendo invece state affrontate solo questioni di natura preliminare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l'estinzione del processo;
2. condanna l'attrice a pagare in favore di **B** spa in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Venezia, li 20 marzo 2019

Il Presidente

Dr.ssa Lina Tosi

Il Giudice Est.

Dr.ssa Lisa Torresan

